

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XCIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE		PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1021	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione e il completamento degli impianti e reti di fognatura (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4685) . . . . .	1022	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1022, 1023, 1024	
BIAGIONI . . . . .	1023, 1024	
CURTI IVANO . . . . .	1022	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1023	
DEGAN . . . . .	1023	
LUSOLI . . . . .	1022	
Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di ammissibilità a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura (4682) . . . . .	1025	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1025, 1027	
ACHILLI . . . . .	1026	
BIAGIONI . . . . .	1026	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1027	
		PAG.
FULCI . . . . .		1026
GIORGI . . . . .		1027
LUSOLI . . . . .		1025
RIPAMONTI . . . . .		1026
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4556) . . . . .		1028
PRESIDENTE . . . . .	1028, 1029	
ACHILLI . . . . .	1028	
DEGAN, <i>Relatore</i> . . . . .	1028	
LUSOLI . . . . .	1028	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		1029
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 10.</b>		
ABATE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
<b>Congedi.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Barbaccia, Cottone, Guarra, Montanti, Nannini e Taverna.		

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione e il completamento degli impianti e reti di fognatura (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4685).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4685: « Proroga dei benefici disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione e il completamento degli impianti e reti di fognatura » approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, sul quale riferirò io stesso. Il disegno di legge dispone la proroga dei benefici previsti dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 29 luglio 1957, n. 635, attraverso una integrazione del contributo dello Stato concesso in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, qualora i comuni non abbiano la possibilità di provvedere alla differenza fra il costo del denaro mutuato dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti finanziari e il contributo ottenuto.

I contributi integrativi riguardano soprattutto gli impianti idrici, le fognature e i cimiteri. Per le zone del Mezzogiorno il contributo è concesso anche per le reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati.

L'efficacia di tali norme è cessata il 30 giugno 1965 per cui i comuni — sia della zona in cui opera la Cassa per il mezzogiorno, sia del centro nord — che non potevano provvedere alla copertura degli oneri relativi ai mutui con le sovrimopste fondiari, non hanno potuto realizzare le opere già finanziate.

Per ovviare a tale inconveniente, è stato presentato il disegno di legge n. 4685, il quale istituisce nuovamente, dal 1967 al 1970, il contributo integrativo in questione.

L'articolo 1 stabilisce che per le opere da eseguire nel Mezzogiorno è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni annui per gli esercizi dal 1967 al 1970. L'articolo 2 reca una disposizione analoga, con uno stanziamento di 100 milioni, per le opere da eseguire nel centro nord. L'articolo 4 chiarisce che l'integrazione è concessa in misura corrispondente alla differenza fra la spesa ne-

cessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui e l'ammontare del contributo stabilito dalla legge n. 589. Va rilevato che, mentre nelle precedenti disposizioni si citava esattamente l'entità della quota di ammortamento trentacinquennale, nel presente disegno di legge si accenna soltanto alla integrazione della differenza, in quanto si è tenuto conto della possibile variazione dei tassi di interesse, come già è avvenuto nelle more di applicazione delle leggi precedenti.

L'articolo 5 stabilisce che le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 fino all'anno 2004. L'articolo 6 dispone, infine, che per gli esercizi 1967 e 1968 al finanziamento degli oneri si provvede mediante riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Si tratta, in sostanza, di far rivivere un provvedimento che ha perduto efficacia e che si è dimostrato estremamente efficace per realizzare opere pubbliche, soprattutto nei comuni meno dotati di mezzi finanziari.

Propongo pertanto alla Commissione di approvare questo disegno di legge, che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LUSOLI. Mi dichiaro favorevole a questo provvedimento, ma desidero cogliere l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo e dei colleghi sulla difficoltà di dare sollecità attuazione alle opere finanziate con il sistema previsto, ove si consideri che, per ottenere i contributi previsti dalla legge, è necessario esperire due procedure, una relativa al contributo concesso in base alla legge n. 589, l'altra relativa al contributo integrativo.

Dovremmo, quindi, essere concordi nel rivolgere un invito al Governo affinché affronti con molta sollecitudine il problema, se si vuole evitare — come accade oggi — che ogni anno non si realizzino opere per le quali sono stati tuttavia concessi i contributi.

CURTI IVANO. Anch'io mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione. Devo lamentare, purtroppo, come ha già fatto il collega Lusoli, il ritardo con il quale viene presentato il provvedimento. Infatti, proprio a causa di tale ritardo, molte opere importanti, come reti di distribuzione idrica, acquedotti, fognature, e così via, non si sono potute realizzare in que-

sti ultimi anni, pur avvertendosene la opportunità e la necessità.

Come diceva giustamente il Presidente, nella sua relazione al disegno di legge in esame, il provvedimento stesso, oltre a prorogare l'applicazione di benefici previsti da leggi precedenti, ha un altro scopo: quello cioè, di far usufruire della garanzia dello Stato i comuni aventi un bilancio deficitario e senza disponibilità di entrate sufficienti per garantire i mutui contratti per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nel disegno di legge.

Non vi è dubbio che tutti i provvedimenti legislativi concernenti erogazione di contributi ed interventi da parte dello Stato, e, in particolare, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dovranno essere riveduti, allo scopo di essere aggiornati e meglio coordinati.

Per tali motivi il mio gruppo politico è favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione, auspicando che gli stanziamenti esigui in esso contenuti vengano, per il prossimo futuro, raddoppiati, e, che, nel frattempo, si possa provvedere alla elaborazione di un organico provvedimento legislativo, stanziando mezzi più adeguati alle esigenze del settore specifico in esame.

DEGAN. Sono favorevole al disegno di legge in discussione, perché esso permette di coprire un vuoto legislativo determinatosi al momento della proroga dei benefici disposti per il Mezzogiorno e per le aree depresse del centro-nord.

Vorrei chiedere all'onorevole Presidente, nella sua qualità di relatore, se la limitazione all'anno 1970 dei benefici previsti nel provvedimento in discussione ha il significato che si procederà, nel suddetto anno, ad una modifica generale del sistema degli interventi statali nel settore in questione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Prima di rispondere al quesito posto dall'onorevole Degan, desidero chiarire che il disegno di legge in esame avrà applicazione prioritaria per le zone dichiarate economicamente depresse a norma della legge 22 luglio 1966, n. 614, e ciò a completamento della mia relazione.

Per quanto concerne il termine dell'anno 1970 nel provvedimento in esame, esso ha, effettivamente, un significato, poiché è collegato con la programmazione economica generale. Dal 1970 in poi, infatti, l'impostazione dei problemi in questione dovrà avvenire quindi secondo nuovi criteri.

In relazione a quanto è stato detto nel corso della discussione credo sia logico ed

opportuno riunire nel frattempo tutte le disposizioni riguardanti la materia di cui parliamo in un testo unico adeguandolo alla realtà ed alle esigenze dell'attuale momento, e facendo tesoro delle esperienze accumulate in questi anni, dal 1949 ad oggi, cioè dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 1949, n. 589, comunemente indicata come « legge Tupini ».

DE COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non vi è molto da aggiungere, dopo quanto autorevolmente affermato dall'onorevole presidente e dagli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione. Non si può non essere favorevoli alla proroga dei benefici integrativi per i comuni, già disposti dalle leggi n. 634 e 635 del 1957. Il fatto che la previsione di tali benefici sia limitata nel tempo non significa cessazione dei benefici stessi ma può significare che i suddetti benefici continueranno ad essere disposti o in base alle norme attuali o secondo future norme più razionali ed organiche.

Pertanto, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

BIAGIONI. Vorrei fare una domanda al rappresentante del Governo.

La legge n. 589 più volte citata e le successive modificazioni, da qualche anno a questa parte viene applicata mediante finanziamenti sporadici e frammentari, cosa grave per un settore particolarmente importante come quello delle opere igieniche.

Vorrei pertanto sapere dal rappresentante del Governo, se, finalmente, nel 1968, sia sperabile ottenere la redazione di un programma completo e razionale che tenga presente le richieste fatte dagli uffici del Genio civile che prospettano sempre la risoluzione di problemi urgenti ed importanti rispondenti ai bisogni dei comuni.

Quando comuni e deputati scrivono all'onorevole ministro dei lavori pubblici allo scopo di ottenere il contributo, ricevono sempre la medesima risposta e cioè che l'opera sarà inserita in un prossimo programma, che poi, purtroppo, non viene redatto da tre o quattro anni, almeno per quanto riguarda gli interventi in base alle leggi n. 589 e n. 181.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il problema sollevato dall'onorevole Biagioni ha carattere generale, e non è strettamente connesso con la materia trattata dal disegno di legge in discussione. Tuttavia, mi è facile rispondere che, per quanto concerne tutto il settore delle opere pubbliche, si dovrà addivenire ad una ben precisa programmazione.

Basta citare taluni settori, particolarmente importanti, come quello dell'edilizia ospedaliera, dell'edilizia scolastica e della viabilità per convenire sulla opportunità di tale programmazione.

L'onorevole Biagioni, nel suo intervento, alludeva all'applicazione delle leggi n. 589 e n. 181. Lo stesso onorevole Biagioni converrà che per tali interventi, riguardanti opere igieniche, stradali, e così via, non è consentita una vera e propria programmazione, a causa dell'entità molto modesta delle opere da eseguire.

In linea di massima, posso affermare che, per nove decimi, i fondi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici sono erogati in base ad una programmazione degli interventi. In sostanza, per la erogazione della quasi totalità dei fondi stanziati si procede in base a criteri programmatici.

BIAGIONI. Vorrei replicare al rappresentante del Governo che non sempre è stato seguito il metodo da lui indicato.

PRESIDENTE. Il Regolamento, onorevole Biagioni, non le consente di replicare, né di prendere la parola dopo la chiusura della discussione generale. Lei avrà facoltà di parlare nel corso della discussione di un altro provvedimento, concernente materia analoga iscritto pur esso all'ordine del giorno della seduta odierna.

BIAGIONI. Va bene, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Per l'applicazione negli anni finanziari dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.

(È approvato).

#### ART. 2.

Per l'applicazione negli anni dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1960, n. 677, è autorizzato il limite d'impegno di lire 100 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.

(È approvato).

#### ART. 3.

La disposizione dell'articolo 1, primo comma, della legge 2 luglio 1960, n. 677, è così modificata:

« Nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si prevede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti e quella del contributo concesso ai comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ».

(È approvato).

#### ART. 4.

Gli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge sono realizzati con priorità nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nonché nei territori montani di cui all'articolo 9 della legge medesima, sulla base dei piani quinquennali di cui all'articolo 1 della legge stessa.

(È approvato).

#### ART. 5.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui alla presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 fino all'anno 2004.

(È approvato).

#### ART. 6.

Alla spesa di lire 400 milioni prevista dalla presente legge per l'anno finanziario 1967 ed a quella di lire 800 milioni prevista per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli stessi anni finanziari, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di ammissibilità a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura (4682).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4682, concernente: « Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di ammissibilità a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura ».

Come relatore del provvedimento alla Commissione, rilevo che esso è di scarsissima portata: si limita ad aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 4, della legge n. 589, laddove è prevista la concessione di contributi per la realizzazione di determinate opere pubbliche, anche i mercati ed i fori boari; ossia, in sostanza, intende estendere il contributo trentacinquennale del 2,50 per cento anche per la realizzazione di tali opere pubbliche.

Inoltre il provvedimento aumenta da 50 a 150 milioni di lire la spesa totale per ogni opera per la quale può essere concesso il contributo. Mi pare che tale aumento corrisponda ad esigenze pratiche effettive, perché l'attuale limite di spesa di 50 milioni di lire fu fissato nell'ormai lontano 1949, mentre è evidente che un'opera pubblica di una certa entità al giorno d'oggi supera facilmente la spesa di 50 milioni di lire; pertanto la spesa suddetta viene portata a 150 milioni.

Per quanto poi si riferisce particolarmente ai mattatoi, la spesa in questione viene addirittura elevata a 300 milioni, tenendo conto del fatto che i mattatoi vengono, in generale costruiti da consorzi di comuni. È noto che il mattatoio può servire un complesso di comuni, e di conseguenza la somma di 150 milioni può essere insufficiente per costruirlo.

Un altro aspetto nuovo del provvedimento di legge è rappresentato dal finanziamento per un importo complessivo non superiore al 20 per cento della spesa complessiva ammessa per le singole opere, degli arredamenti ed attrezzature strettamente necessari per il funzionamento delle opere stesse. In sostanza, non ci si limita più a realizzare con il contributo dello Stato le strutture edilizie delle varie opere pubbliche ma si ammette a contributo anche l'arredamento e l'attrezzatura necessaria per il funzionamento, sempre che tale spesa non superi il 20 per cento della spesa totale.

Infine il disegno di legge prevede che le nuove norme di legge possano essere applicate

anche alle opere attualmente in corso di realizzazione.

Come gli onorevoli colleghi possono rilevare, si tratta di un provvedimento che adempie la legge 3 agosto 1949, n. 589, a nuove esigenze pubbliche, e pertanto il relatore lo ritiene meritevole di approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LUSOLI. Ritengo che le considerazioni che poc'anzi abbiamo fatte per il disegno di legge precedente valgano anche per questo disegno di legge. Quindi non mi ripeterò: voglio soltanto riprendere la discussione che è iniziata prima e che adesso si potrà forse meglio sviluppare discutendo di questo disegno di legge.

Capisco benissimo che non si tratta di un tema del tutto pertinente, tuttavia credo opportuno, data l'importanza dell'argomento sollevato, riprendere questo discorso per richiamare sull'argomento l'attenzione del Sottosegretario De' Cocci, del Governo e del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda la legge n. 589, più che di programmi, sappiamo che si tratta di elenchi di opere da realizzare. Non si tratta di veri e propri programmi, perché tali potrebbero essere chiamati qualora noi vedessimo inserite queste opere nell'ambito dello sviluppo economico di una determinata zona, ciò che non avviene nel modo più assoluto; avviene invece che in provincia è l'ufficio del genio civile a raccogliere le domande che ogni singolo comune presenta.

Gli uffici del genio civile, più o meno diligentemente, esaminano tutte le domande pervenute, dando ad esse un ordine di priorità che tenga conto della importanza dell'opera da eseguire, ma questi elenchi non vengono tenuti in considerazione dal Governo.

Ora, mi domando, onorevole De' Cocci, a che cosa servano questi elenchi, se l'erogazione dei fondi in base alla legge n. 589 avviene senza seguire alcun programma. Con l'esperienza che ho in materia posso dire senz'altro che siamo arrivati al punto in cui dobbiamo fare una ferma protesta. Citerò un solo esempio: un comune della mia provincia presenta alcune domande per opere da finanziare in base alla legge n. 589. Passano uno, due, tre anni, e non arriva neanche un soldo. L'ufficio del genio civile, che ritiene importante l'esecuzione di una di queste opere, la pone per tre anni in testa alla graduatoria. Nessuna risposta.

Un bel giorno arriva in quel comune un ispettore del Ministero dei lavori pubblici, il quale afferma candidamente che è stata finanziata un'opera pubblica non richiesta,

perché è arrivata la letterina di una bimba che frequenta una certa scuola elementare e che si lagna che manchi la strada per arrivarci. Al che, il comune rimane di stucco. Ben venga anche quest'opera, ma prima dovevano eseguirsi le altre più importanti. Mi domando: a che punto siamo?

Voglio, in sostanza, dire questi: poiché gli uffici del genio civile sono carenti di personale, non è opportuno che compilino gli elenchi delle opere, i quali, poi, sono messi da parte.

Credo, quindi, che debba essere richiamata l'attenzione degli organi responsabili affinché, in questo periodo, in attesa di una riforma radicale, si prendano per lo meno in considerazione le esigenze che sono segnalate dagli enti pubblici per quanto attiene alla realizzazione di opere pubbliche.

Pur con queste considerazioni mi dichiaro favorevole anche all'approvazione di questo disegno di legge.

**BIAGIONI.** Credo sarebbe molto opportuno chiedere al Ministero dei lavori pubblici come siano stati distribuiti, in questi ultimi due o tre anni, i fondi stanziati in base alla legge n. 589, in modo che si possa avere la certezza che non corrisponde a verità l'affermazione secondo la quale la maggior parte di questi fondi sono stati spesi in Calabria.

**FULCI.** Sono d'accordo con l'onorevole Biagioni. Gli uffici del genio civile delle varie province formano elenchi delle opere da eseguire che inviano ai provveditori regionali alle opere pubbliche. Questi, a loro volta, compilano altre liste che sono poi trasmesse al Ministero dei lavori pubblici. In tale sede non si rispettano però le precedenze, per cui vengono concessi i contributi per opere che non sono state considerate urgenti dai tecnici.

È quindi giusto che si sappia come siano stati utilizzati i fondi.

**RIPAMONTI.** Mi pare che sia stata introdotta la procedura in forza della quale l'ammontare annuo dei contributi, erogabili in base alla legge n. 589, è definito con la legge del bilancio. Ora, dato che l'articolo unico del disegno di legge in discussione determina il limite massimo della spesa e unifica la misura del contributo costante per 35 anni sul 2,50 per cento, con la legge del bilancio dovrebbe essere incrementato lo stanziamento.

Per la prima attuazione di questo provvedimento bisognerà attingere al rispettivo capitolo di bilancio, per cui sarà ridotto il numero delle opere da realizzare. A mio parere, rilevandosi la necessità di non perpetuare la programmazione di investimenti nelle

opere in esame non rapportati agli effettivi costi — e, quindi, di realizzare opere non per lotti funzionali, ma per lotti ragguagliati all'entità dello stanziamento disposto annualmente — sarebbe stato opportuno incrementare lo stanziamento di bilancio.

Inoltre questi investimenti, che rientrano negli impieghi sociali del reddito, sono programmati da un punto di vista finanziario, ma non da un punto di vista operativo. Occorre prospettare, con la formazione di piani pluriennali, la distribuzione territoriale e settoriale degli investimenti. Questa prospettazione, fatta all'inizio di ogni legislatura — ferma restando la possibilità di perfezionamento di anno in anno le modalità di finanziamento — consentirebbe di accelerare i tempi per la predisposizione degli elaborati tecnici e conseguentemente il fenomeno dell'incremento annuo dei residui passivi verrebbe gradualmente attenuato.

Non si pone, quindi, l'esigenza di conoscere la ripartizione degli investimenti per esercitare la critica sull'operato del ministro, ma l'esigenza di una programmazione operativa nel settore delle opere di interesse degli enti locali è indispensabile per garantire la piena rispondenza degli impieghi sociali del reddito alle finalità del programma di sviluppo.

**ACHILLI.** Vorrei prendere la parola semplicemente per dichiararmi favorevole alla richiesta fatta dall'onorevole Biagioni al rappresentante del Governo, circa un prospetto delle somme utilizzate dal Ministero dei lavori pubblici, in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Non so se in questi anni la regione calabrese sia stata effettivamente favorita, nel settore dei lavori pubblici, rispetto ad altre regioni: tuttavia ritengo possibile che si sia voluto integrare con ulteriori stanziamenti quelli relativi a zone che hanno ricevuto meno di altre.

Il criterio della distribuzione razionale dei fondi alle regioni ed alle province in base alle indicazioni degli uffici del genio civile, mi pare sia il criterio migliore da seguire, sperando, nel contempo, di incrementare maggiormente anno per anno gli stanziamenti.

Sono d'accordo, poi, con il collega Lusoli, che tali fondi dovrebbero soddisfare prima di tutto le necessità più urgenti. Questo è un sano criterio economico.

Per questi motivi, come ha già fatto l'onorevole Biagioni, vorrei invitare il rappresentante del Governo a tener presente la necessità della programmazione anche tenendo conto della limitazione dei fondi in questione.

GIORGI. Onorevoli colleghi, come ricorderete, nel 1962 l'allora ministro dei lavori pubblici onorevole Sullo accettò un ordine del giorno, nel quale si impegnava il Governo a programmare entro venti anni il finanziamento di tutte le opere igieniche e sanitarie. Da allora, però, le cose sono rimaste le stesse, anzi, purtroppo, sono peggiorate.

Non desidero muovere un appunto particolare al provvedimento in discussione. Tuttavia, un sindaco qualsiasi, dal primo giorno all'ultimo dei quattro anni in cui dura in carica, praticamente ha una sola preoccupazione: scrivere di continuo al ministero competente qualora il paese da lui amministrato avverta la necessità dell'acquedotto, della fognatura e di altre opere igieniche per ottenere il contributo per la realizzazione di tali opere.

Per tali motivi, poiché è stato sollevato un tema di interesse generale, credo che la Commissione potrebbe concordare un invito al Governo, affinché esso si impegni a risolvere in dieci-quindici anni il problema in questione, specialmente per quanto riguarda le zone depresse del Mezzogiorno, là dove mancano strade asfaltate, luce, fognature, e perfino l'acqua, che, com'è noto, è l'elemento fondamentale della vita.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. La discussione sul disegno di legge in esame si è estesa fino a toccare temi molto lontani dalla materia trattata dal provvedimento. Pertanto rispondendo ai colleghi mi atterrò strettamente all'argomento.

Debbo far rilevare che per quanto si riferisce alla programmazione nel settore delle opere igieniche, qualche cosa si è fatto. Il Parlamento ha approvato il piano regolatore degli acquedotti e da poco tempo il Ministero dei lavori pubblici ha terminato la fase di rilevazione dei dati relativi alla materia e dovrebbe iniziare quanto prima la fase di applicazione mediante una razionale programmazione degli interventi.

È auspicabile che la fase di attuazione di opere, nei due importantissimi settori del rifornimento idrico e delle fognature, abbia sollecitato realizzazione e possa giungere sollecitamente ad una pianificazione di intervento che risponda alle fondamentali esigenze di tutto il paese.

Per quanto concerne la materia specifica del provvedimento di legge nulla di nuovo è stato detto e pertanto ritengo esauriente la relazione svolta.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il provvedimento in discus-

sione ha una portata invero limitata, poiché concerne quelle che potremmo chiamare le opere igieniche minori, cioè acquedotti, fognature, cimiteri, ambulatori, e così via.

In tale settore, i limiti finanziari previsti dalla legge n. 589 del 1949, cioè di ben diciannove anni fa, sono veramente esigui, superati anche dalla continua erosione del potere d'acquisto della moneta. Si pensi, per esempio, alla spesa necessaria per l'attrezzatura di un semplice mattatoio.

Per quanto concerne il problema di fondo, tutti i rilievi sollevati, le osservazioni ed i suggerimenti sollecitati dagli onorevoli colleghi, saranno da me riferiti all'onorevole ministro.

Mi sia consentito di aggiungere che gli interventi pubblici rispondono, per il settore dell'edilizia, a criteri, almeno in una certa misura, programmatici.

Per quanto riguarda la edilizia scolastica, si ha una programmazione ben definita, addirittura eccessiva, e ci si augura che anche in futuro si possa arrivare ad una programmazione di tutti gli interventi nel settore delle opere pubbliche che, anche proiettata nel tempo, faccia tesoro di quanto sta accadendo per l'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dai seguenti:

« A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi a contributo.

Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 è elevato a lire 300 milioni quando trattasi di mattatoi a servizio di più comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature

strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera ».

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, esso sarà posto in votazione direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di contributi per le opere ospedaliere, ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4556).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4556, concernente: « Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie ». Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Come è noto, in merito al disegno di legge in esame la Commissione deliberò di richiedere anche il parere della XIV Commissione, che ha espresso parere favorevole. Pertanto, non vi è più nessuna ragione per non proseguire il dibattito sul disegno di legge e portarlo a conclusione.

LUSOLI. Signor Presidente, noi attribuiamo notevole importanza a questo disegno di legge e all'argomento da esso trattato.

Poiché molti nostri colleghi sono impegnati questa mattina in Assemblea, e d'altra parte ci rimane — data l'ora — poco tempo per una approfondita discussione del provvedimento vorrei sottoporre alla sua attenzione l'opportunità di un rinvio, sia pure per pochi giorni, della discussione di questo disegno di legge, in modo da riprenderla nella prima seduta della prosima settimana.

PRESIDENTE. La discussione di questo provvedimento è già stata rinviata una volta, e secondo il mio modesto parere, sarebbe dannoso per il paese che l'*iter* legislativo del disegno di legge non giungesse alla sua conclusione entro il termine della legislatura: molti ospedali attendono il secondo finanziamento per poter ultimare i lavori. Comunque c'è la proposta di un brevissimo rinvio, e su questa apro la discussione.

ACHILLI. Anch'io ho ricevuto in questi giorni parecchie sollecitazioni per una rapida approvazione del disegno di legge, anche perché non è escluso che si possa arrivare a delle modifiche del testo presentatoci dal Senato, il che comporterebbe anche un rinvio all'altro

ramo del Parlamento, con le conseguenti preoccupazioni in merito ad una tempestiva approvazione definitiva del disegno di legge stesso.

Ritengo quindi che sarebbe preferibile continuare la discussione per vedere se si rendono o meno necessari degli emendamenti. Se esiste, non dico l'impegno, ma un orientamento al mantenimento del testo attuale, si potrebbe anche rinviare la discussione, ma se il disegno di legge dovesse tornare al Senato, allora sarebbe meglio proseguire la discussione. Vorrei conoscere in proposito il parere dell'onorevole Lusoli.

LUSOLI. Credo sia difficile poter prevedere qualcosa in proposito. Dirò subito che, per quanto ci riguarda, presenteremo pochi emendamenti. Quanto alla richiesta di rinvio — motivata effettivamente dall'assenza di molti colleghi impegnati in Assemblea — non ne faccio una questione formale.

PRESIDENTE. Potremmo sentire il Relatore e concludere il dibattito nella nostra prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il Relatore onorevole Degan ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DEGAN, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia sarà una relazione breve. È noto che con legge 30 maggio 1965, n. 574 il Parlamento ebbe a modificare ed integrare la legge n. 589 del 1949 per ciò che riguarda l'edilizia ospedaliera, togliendo una serie di limitazioni che precedentemente impedivano finanziamenti massicci ed organici per costruzioni di questo tipo.

Il finanziamento era correlato alle previsioni del proposto, ma ancora in discussione, programma economico quinquennale. Si può affermare che i finanziamenti deliberati in ordine a questo settore coprono con adeguatezza le previsioni del programma stesso.

Questo disegno di legge che inizialmente stabiliva lo stanziamento di tre miliardi di lire per il 1967, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, ora, dopo le modifiche apportate dal Senato, prevede anche lo stanziamento di altri tre miliardi di lire per il 1968. Il parere della Commissione bilancio ci è stato comunicato, ed è favorevole.

Le ulteriori innovazioni inserite in questo disegno di legge riguardano anzitutto la possibilità di garantire, da parte dello Stato, i mutui che fossero contratti — oltretutto con la



IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19. GENNAIO 1968

Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 — da qualsiasi altro ente che si assuma il compito di costruire ospedali, estendendo perciò le norme in vigore ai comuni, alle province ed alle istituzioni di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che finora erano esclusi dalla suddetta agevolazione.

Si stabilisce inoltre la estensione delle norme suddette alle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari. Il beneficio eventualmente recepito da tali enti non sarebbe cumulabile con quelli previsti da altre leggi.

Il programma di spesa, prevista dal provvedimento in esame, viene redatto negli stessi termini previsti dall'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574. Il programma di finanziamento è annuale ed è redatto dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero della sanità, sentiti i ministri per gli affari interni, per il tesoro, e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Mi preme far presente che la *Gazzetta ufficiale* del gennaio 1966 pubblicò, accanto alla previsione di spesa, nei limiti della copertura finanziaria della citata legge n. 574, riguardante gli anni 1965 e 1966, una indicazione degli ulteriori oneri che i singoli enti ospedalieri, allora beneficiari dei finanziamenti, avrebbero dovuto affrontare, in base ad una previsione dei loro bisogni, per una durata quinquennale, dal 1965 al 1969.

Pertanto, per il triennio 1967, 1968 e 1969, il relativo decreto parlava solo di previsioni di bisogni da soddisfare.

L'applicazione in pratica del provvedimento in esame avverrà attraverso l'emissione di un decreto in base all'articolo 1 della citata legge n. 574.

Il programma, per la parte riguardante le cliniche universitarie, gli ospedali clinicizzati ed i policlinici universitari, — i cui stanziamenti previsti non potranno superare il 20 per cento della spesa totale prevista dal disegno di legge in esame — dovrà ottenere il concerto anche del Ministero della pubblica istruzione.

Termino la mia relazione, invitando la Commissione a voler accogliere favorevolmente il disegno di legge. Aggiungo un codicillo illustrativo dell'articolo 5 del provvedimento in esame. La competenza in materia di edilizia universitaria ospedaliera viene attribuita alla direzione generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici, invece che alla direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata dello stesso ministero, e ciò

per ovvi motivi di coordinazione tecnica e burocratica.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Degan per la sua relazione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione e il completamento degli impianti e reti di fognatura (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4685):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di ammissibilità a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura » (4682):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Alessandrini, Amendola Pietro, Baroni, Beragnoli, Bottari, Brandi, Busetto, Buzetti, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Corghi, Curti Ivano, Degan, Fortini, Fracassi, Fulci, Giorgi, Guariento, Lusoli, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado.

Sono in congedo:

Barbaccia, Cottone, Guarra, Montanti, Nannini, Taverna.

**La seduta termina alle 11,10.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO